



uniss
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Amministrazione Centrale

piazza Università 21 07100 SASSARI (Italy)
tel. +39 079 228211
p.iva e c.f. 00196350904
protocollo@pec.uniss.it
www.uniss.it

Area Risorse Umane

Ufficio Gestione Docenti
Via Macao 32, 07100 Sassari
telefono +39 079 229960 - mail gestionedocenti@uniss.it
Dirigente: Paolo Mario Pellizzaro p.pellizzaro@uniss.it –

Rep. _____ Prot _____ del _____ Titolo _____ Classe _____

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari;
- VISTO** il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (*Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica*);
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*) e in particolare: l'art 6 (*Stato giuridico dei professori e ricercatori di ruolo*), commi 7 e 14, l'art. 9 (*Fondo per la premialità*) e l'art. 29 (*Norme transitorie e finali*), comma 19;
- VISTA** la Legge 15 dicembre 2011, n. 232 (*recante norme per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell' ex art. 8 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240*);
- VISTO** l'art. 629 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) pubblicata in G.U. in data 29 dicembre 2017, S.O. n. 62, Serie generale n. 302;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 14 e 16 febbraio 2018, con le quali è stato approvato il Regolamento sulla progressione economica dei professori e dei ricercatori ex art 8 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTE** le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico rispettivamente del 29 dicembre 2021 e 13 gennaio 2022, con le quali sono state approvate le modifiche al Regolamento sulla progressione economica dei professori e dei ricercatori ex art 8 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

DECRETA

Emanazione del “**Regolamento sulla progressione economica dei professori e dei ricercatori - ex art. 8 - Legge 30 dicembre 2010, n. 240**” con le modifiche all'art. 4.



Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di attribuzione e di erogazione delle progressioni economiche periodiche ai professori e ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (legge Gelmini), e del d.p.r. 15 dicembre 2011, n. 232, e successive modifiche e integrazioni.
2. La progressione biennale per classi e scatti di stipendio in cui si articola il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, come determinato dagli artt. 36, 38 del decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (dapprima trasformata in progressione economica *triennale* articolata per classi a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e del d.p.r. 15 dicembre 2011, n. 232), è trasformata in progressione economica *biennale* articolata per classi per effetto delle modifiche apportate a tale normativa dall'art. 1, comma 629, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Per la decorrenza di tale trasformazione si rinvia alle norme di cui all'art. 9 del presente regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori ai fini dell'attribuzione della progressione economica periodica, secondo il nuovo sistema di cui all'articolo 8, commi 1 e 3, della medesima legge, è di competenza di un regolamento di Ateneo.

Art. 2

Destinatari della progressione economica

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 30 luglio 2010, n. 240, i professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione sul "complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo sottoposto a valutazione, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382".
2. Possono presentare richiesta di accesso alla progressione:
 - a) i professori e ricercatori universitari che erano già in servizio alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - b) i vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i professori destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 (fino al termine del periodo di durata dell'idoneità previsto dall'art. 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230, o Legge "Moratti", secondo l'art. 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240), e i ricercatori nominati in ruolo all'esito di procedure di valutazione comparativa indette fino all'entrata in vigore della medesima legge.
 - c) i professori nominati in ruolo ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 (Legge "Moratti"), e successive modificazioni, e ai sensi dell'art. 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Legge "Berlinguer"), con procedure avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
 - d) i professori e ricercatori universitari che hanno preso servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240.



Art. 3

Attribuzione della nuova classe stipendiale

1. L'attribuzione della nuova classe stipendiale è subordinata ad apposita richiesta individuale da parte dell'interessato mediante adesione al bando di cui all'art. 4, comma 1, del presente regolamento, e all'esito positivo della valutazione, da effettuarsi, ai sensi dell'art. 6, comma 14, legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo sottoposto a valutazione.
2. La richiesta deve essere indirizzata in forma telematica al magnifico Rettore e all'ufficio ricerca dell'Ateneo, e deve essere accompagnata dalla relazione di cui all'art. 4, comma 3, del presente regolamento.
3. L'attribuzione della nuova classe stipendiale decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.
4. Resta salvo per tutte le categorie di destinatari di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento, il blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo utili ai fini della maturazione di classi e scatti stipendiali che è stato disposto, con riferimento al periodo 2011 - 2015, dall'art. 9, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 1, comma 254, legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
5. L'accesso alla progressione economica non ha base premiale (art. 8 l. 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo risultante per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 629°, legge 27 dicembre 2017, n. 205, o legge di bilancio 2018).

Art. 4

Procedura di valutazione

1. Il processo di valutazione è avviato ogni sei mesi con la pubblicazione sul portale dell'Ateneo di un bando rettorale. La valutazione è semestrale. La commissione conclude i propri lavori entro la fine di ciascun semestre interessato dalla valutazione (30 giugno; 31 dicembre).
2. L'elenco dei soggetti interessati dalla valutazione da effettuarsi semestralmente è individuato con decreto rettorale ed è pubblicato nel sito web di Uniss insieme al bando rettorale nel mese precedente il semestre nel quale si svolge la valutazione.
3. Ciascuna richiesta dovrà essere accompagnata da una relazione contenente: 1) l'elenco delle attività didattiche svolte; 2) l'elenco delle pubblicazioni scientifiche edite nel periodo soggetto a valutazione accompagnata da una dichiarazione di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il loro inserimento nella sezione "Pubblicazioni" nell'archivio istituzionale IRIS; l'elenco dei finanziamenti su progetti di ricerca ottenuti e dei convegni internazionali e nazionali cui abbia partecipato; 3) l'elenco degli incarichi istituzionali (art. 6, comma 1, lett. c) e degli eventuali incarichi gestionali (art. 6, comma 3, lett. c) e comma 4) ricoperti nel biennio.
4. La procedura di valutazione è condotta ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e considera:
 - a) per le attività didattiche, in ogni caso la didattica frontale e poi anche il restante carico didattico, comprese le attività diverse dalla didattica frontale quali ad esempio la supervisione di tesi di laurea e di dottorato; il ricevimento, le attività di orientamento, tutorato e assistenza agli studenti; la partecipazione alle commissioni di esame di profitto e di laurea; le attività di programmazione, coordinamento e organizzazione della didattica



svolte nelle commissioni di dipartimento. Per la definizione del carico didattico in ogni caso si rinvia agli obblighi attribuiti al singolo docente dalla legge, dal regolamento di Ateneo sul conferimento degli incarichi didattici e dal dipartimento di afferenza.

b) per l'attività scientifica, in ogni caso le pubblicazioni scientifiche, per tali intendendosi i prodotti *editi* di cui all'art. 3 d.m. M.i.u.r. 28 luglio 2009, n. 89, recante "valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche", come ulteriormente precisati dalla giurisprudenza costante del Consiglio di Stato a partire dalla sentenza 22 aprile 2004, n. 2364. Si ribadisce in proposito, sebbene già lo chiarisca la legislazione vigente, che il conferimento di prodotti all'esercizio periodico di valutazione della ricerca (VQR) da parte del professore e del ricercatore, in quanto meccanismo che stima la produttività della struttura di afferenza e non del singolo ricercatore, non costituisce requisito di accesso alla progressione economica;

c) l'assolvimento degli incarichi istituzionali presso la struttura periferica di afferenza, ivi compresa in ogni caso la partecipazione ai consigli di dipartimento, e ai consigli di corso di laurea ove istituiti, in misura pari almeno al 70% del totale delle sedute, salve le assenze debitamente giustificate.

5. Qualora la relazione sia incompleta la commissione richiede al candidato di integrarne il contenuto.

6. Ai fini dell'assolvimento degli incarichi di cui al comma precedente si tiene conto anche degli eventuali e ulteriori incarichi gestionali di cui all'art. 6, comma 3, lett. c), e comma 4, del presente regolamento.

7. Si ricorda che in caso di congedo, assenze per malattia, maternità, congedo parentale e in generale assenze giustificate dal servizio a qualunque titolo ai sensi del titolo VI, d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, il professore e ricercatore accede ugualmente alla progressione. In tal caso il periodo soggetto a valutazione è ridotto a quello di servizio effettivo, e i criteri di valutazione indicati nel comma 3 trovano applicazione in misura proporzionale al periodo di attività svolta in servizio effettivo, ai sensi del successivo comma 7, purché non inferiore a 6 mesi.

8. In caso di congedo e di assenze giustificate dal servizio (come richiamate al comma 7), per un periodo pari o superiore a 6 mesi e fino a un anno il numero di prodotti da conferire nella procedura di valutazione si riduce di una unità; nel caso di congedo e assenze giustificate dal servizio per malattia, maternità o congedo parentale superiore ai 12 mesi e fino ai 18 mesi il numero di prodotti da conferire nella procedura di valutazione si riduce di due unità. In ogni caso, un periodo di servizio effettivo inferiore ai 6 mesi non è sufficiente per l'accesso alla valutazione periodica ai fini della progressione economica.

9. Si ricorda che l'ipotesi di assenza dal servizio per causa di aspettativa obbligatoria coinvolge gli obblighi didattici e di partecipazione agli incarichi istituzionali, non anche l'attività di ricerca. In caso di aspettativa obbligatoria, dunque, il soggetto accede alla valutazione ai fini della progressione sulla base di una relazione che concerne il solo requisito di cui all'art. 4, comma 3, n. 2, del presente regolamento.

Art. 5 **Commissione di valutazione**

1. La valutazione delle candidature è effettuata da una Commissione composta dal Rettore o da un suo delegato che la presiede, e da quattro professori appartenenti ad aree scientifiche differenti tali da rappresentare i macro-ambiti medico-scientifico, scientifico, delle scienze sociali e umanistico. La commissione è coadiuvata da un funzionario nominato dal Direttore



Generale con funzioni di segretario verbalizzante.

2. La Commissione è designata dal Senato accademico su proposta del Rettore, e successivamente nominata con decreto rettorale.
3. La commissione può essere composta o integrata da professori ordinari di altro ateneo.
4. Non possono fare parte della commissione coloro che possono presentare istanza di attribuzione della progressione economica nell'anno di mandato della Commissione.
5. Ai componenti della commissione non è corrisposto alcun compenso fatto salvo il rimborso delle spese qualora non siano dipendenti dell'Università di Sassari.
6. La Commissione conclude i propri lavori tempestivamente e in ogni caso improrogabilmente, fatti salvi i casi documentati di straordinaria necessità.
7. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto del Rettore.
8. Ciascun componente della commissione è rinnovabile alla scadenza fino a un massimo di due volte, salva la causa di incompatibilità di cui al comma 4, e non potrà essere nuovamente nominato prima che siano decorse due annualità consecutive di valutazione.

Art. 6

Esito della procedura di valutazione

1. I professori e i ricercatori accedono in ogni caso alla progressione economica qualora: a) il carico didattico assolto in *ciascuno* degli anni oggetto di valutazione sia pari o superiore al carico didattico attribuito dalla legge, dal regolamento di ateneo sul conferimento degli incarichi didattici e dal dipartimento di afferenza (v. art. 4, comma 4, lett. a), del presente regolamento; b) il numero delle pubblicazioni scientifiche edite complessivamente nel periodo oggetto di valutazione sia pari o superiore a due, e le pubblicazioni appartengano alle tipologie di prodotti definiti all'art. 4, comma 4, lett. b), del presente regolamento; c) siano stati assolti gli incarichi istituzionali presso la struttura periferica di afferenza come definiti all'art. 4, comma 4, lett. c), del presente regolamento.
2. Il possesso congiunto dei tre requisiti di cui al comma precedente, come risultante dalla relazione di cui all'art. 4, comma 3, è condizione necessaria e sufficiente per l'accesso alla progressione economica, salvo quanto precisato nei commi 3 e 4 del presente articolo.
3. Nel valutare la produttività complessiva del professore e ricercatore si tiene conto degli incarichi gestionali, in ogni caso diversi e ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, lettera c), eventualmente attribuiti nel periodo oggetto di valutazione presso le strutture dell'amministrazione centrale o periferica dell'Ateneo. Si ricorda che ai sensi della legislazione vigente hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attività didattica i professori di ruolo che ricoprono la carica di rettore, pro-rettore, direttore di dipartimento, presidente di consiglio di corso di laurea, componente del Consiglio universitario nazionale. In tali casi, nel valutare il carico didattico, l'attività scientifica e l'assolvimento degli incarichi istituzionali presso la struttura di afferenza si tiene in debito conto, pertanto, dell'impegno derivante dai suddetti incarichi. Secondo il regolamento sui doveri istituzionali dei docenti, inoltre, "il Senato Accademico, su proposta del Dipartimento, può concedere l'esonero parziale o totale dall'impegno didattico, ai Professori e Ricercatori che:
 - a. ricoprono incarichi di responsabilità in rilevanti progetti di ricerca finanziati da Enti e Istituzioni nazionali ed internazionali".
4. Ai fini della valutazione si tiene conto anche degli incarichi esterni all'ateneo di appartenenza che comportino un particolare impegno protratto nel tempo, come ad esempio la partecipazione alle commissioni di abilitazione scientifica nazionale. Si tiene conto, infine, di eventuali incarichi gestionali ulteriori e aggiuntivi che possono essere conferiti al singolo

professore e ricercatore come definiti *ex ante* dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, nel rispetto degli obiettivi strategici che l'Ateneo adotta tramite gli strumenti di programmazione, ai sensi dell'art. 3 del regolamento di ateneo sulla premialità di professori e ricercatori:

5. L'esito della valutazione è espresso secondo il giudizio sintetico "positivo" o "negativo".
6. Sulla base della relazione di cui all'art. 4, comma 3, del presente regolamento - ed esclusa, da parte della commissione, ogni valutazione di merito dell'attività scientifica ivi documentata - la Commissione stila l'elenco dei professori e dei ricercatori ai quali attribuire la progressione economica.
7. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti e dispone l'assegnazione della progressione economica.
8. Entro trenta giorni dall'approvazione degli atti l'Ateneo dà comunicazione a ciascun partecipante del risultato conseguito.
9. Entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti il decreto rettorale, insieme alla lista degli aventi diritto, è pubblicato sul portale di Ateneo. Della avvenuta pubblicazione è dato avviso agli interessati mediante posta elettronica.

Art. 7

Valutazione negativa e mancata attribuzione della nuova classe stipendiale

1. In caso di valutazione negativa, ai sensi dell'art. 6, comma 14, legge 30 dicembre 2010, n. 240, la richiesta di attribuzione della progressione economica non può essere ripresentata prima che sia trascorso almeno un anno accademico.
2. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della progressione economica, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi dell'art. 6, comma 14, ultimo periodo, e dell'art. 9 legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 8

Norme di prima applicazione

1. Con riferimento ai professori e ai ricercatori che erano già in servizio al momento dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, se il trattamento stipendiale attribuito in sede di primo inquadramento risulta più elevato di quello spettante nel nuovo sistema, al fine di assicurare l'invarianza complessiva della progressione l'importo di primo inquadramento resterà immutato fino alla completa corrispondenza degli importi nei due regimi.
2. Restano fermi: *i)* l'assegno aggiuntivo previsto per i professori di ruolo che optino per il regime di impegno a tempo pieno (con riferimento alla durata dell'opzione) dall'art. 39, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge 8 marzo 1985, n. 72; *ii)* l'indennità integrativa speciale prevista dall'art. 2 legge 27 maggio 1959, n. 324, come modificata dall'art. 3, comma 1, d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazioni in legge 25 marzo 1983, n. 79, e successive modificazioni.
3. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono aboliti il periodo di straordinariato per i professori di prima fascia e il periodo di conferma per i professori di seconda fascia assunti ai sensi della presente legge.
4. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera *b)*, legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono eliminate le procedure di ricostruzione di carriera e conseguente rivalutazione del trattamento iniziale dei professori e ricercatori assunti ai sensi della presente legge.



5. Restano salvi eventuali provvedimenti o indicazioni operative provenienti dal Ministero competente.

Art. 9 **Norme transitorie**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 629, legge 27 dicembre 2017, n. 205, tutti i professori e ricercatori in servizio che alla data del 31 dicembre 2017 abbiano già maturato l'ultima progressione economica biennale automatica per classi e scatti di stipendio di cui agli articoli 36, 38 e 39 del d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382, continueranno a maturare la progressione economica triennale articolata per classi - e la corrispondente classe stipendiale - di cui all'art. 8, legge 30 dicembre 2010, n. 240 nella versione antecedente la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Una volta maturata tale classe, entreranno automaticamente nel regime di progressione economica biennale articolata per classi di cui all'art. 1, comma 629, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

2. I professori e ricercatori in servizio che abbiano maturato l'ultima progressione economica biennale automatica per classi e scatti di stipendio di cui agli articoli 36, 38 e 39 del d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382) alla data del 1° gennaio 2018, entreranno invece automaticamente nel regime di progressione biennale articolata per classi di cui all'art. 1, comma 629, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

3. Gli effetti economici del regime di progressione biennale articolata per classi di cui all'art. 1, comma 629, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) inizieranno a decorrere: dal 1° gennaio 2020 per i professori e ricercatori in servizio di cui al comma 2 (quelli che alla data del 1° gennaio 2018 sono entrati automaticamente in tale regime); dal 1° gennaio 2021 per i professori e ricercatori in servizio di cui al comma 1 (quelli che al 31 dicembre 2017 avevano già maturato l'ultima progressione economica biennale automatica per classi e scatti di stipendio di cui agli articoli 36, 38 e 39 d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382, e che quindi termineranno di maturare una prima progressione triennale articolata per classi - e la corrispondente classe stipendiale - secondo l'art. 8 legge 30 dicembre 2010, n. 240 nella versione antecedente la legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Art. 10 **Norme finali.**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione.

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia, allo statuto e agli altri regolamenti di Ateneo.

IL RETTORE
(*prof. Gavino Mariotti*)